

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 marzo 2019, n. 69
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" (art. 60 quater del R.R. n. 4/2007). Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai Comuni di Bitritto e Binetto. Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bitritto su istanza della società Hotel San Francisco s.r.l..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità, confermato e prorogato con Determina Dirigenziale n. 301 del 30/08/2018.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. "Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007 l'art. 60 *quater*, il quale disciplina la struttura denominata "Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico" (Centro socio-educativo) con ricettività di "*massimo 20 utenti*".

Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il

triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento al Centro socio-educativo “n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è stato tra l'altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico parere di compatibilità.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l'altro che:

- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l'altro, determinato:

“

- di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
 - verificherà in primo luogo l'esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente fissato;
 - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
 - ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.

5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;

(...)

- di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
 - a. per i Moduli: (omissis);
 - b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "n. 5 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti", il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 5, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
 - c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: (omissis)
- di stabilire, relativamente ai "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
 - con riferimento ai "moduli" (omissis);
 - con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis".

L'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore

all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

- all'art. 5, comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*
 - *(omissis)*
 - *1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:*
 - *(omissis)*
 - *1.2.6 strutture sanitarie e socio-sanitarie per soggetti con problemi psichiatrici...*
 - *(omissis)"*;
- all'art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato *"sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni"*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*.

Nell'arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017, in relazione all'ambito territoriale dell'ASL BA, risultavano pervenute a questa Sezione le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60 *quater* R.R. n. 4/2007):

- dal Comune di Bari (Pec del 24/3/2017), su istanza dell'associazione "Dalla Luna. Professionisti per l'Autismo ONLUS", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Bitritto (Pec del 21/12/2016), su istanza della Società "Hotel San Francisco srl", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Bari (Pec del 17/3/2017), su istanza dell'associazione "ANGSA BARI", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Molfetta (nota prot. n. 44824 del 30/8/2016 trasmessa a mezzo raccomandata A/R) per il "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Comune di Putignano (Pec del 25/11/2016), per il "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Con note trasmesse a mezzo Pec in data 16/03/2018, la Sezione SGO ha chiesto a tutti i soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.

Con nota prot. AOO_183/3808 del 19/03/2018 la Sezione SGO ha invitato il Direttore Generale della ASL BA *"ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, indicando la preferenza per il Comune ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda assistenziale."*.

Con nota prot. n. 88366/1 del 05/04/2018 ad oggetto *"Riscontro nota SGO n. AOO138/3803 del 19/03/2018."*

Integrazione”, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore del DSM della ASL BA hanno comunicato quanto segue:

“In merito all’oggetto, a seguito di ulteriore approfondimento e verifica del numero di pazienti attualmente in trattamento ambulatoriale o semiresidenziale, e per ulteriormente supportare la richiesta regionale di individuazione della sede delle strutture tra le richieste finora pervenute, si trasmette integrazione alla precedente nota n. 80522/1 del 27/03/2018.

Un riscontro corretto alla richiesta di individuare le sedi di erogazione di prestazioni semiresidenziali e ambulatoriali in favore di pazienti con disturbi dello spettro autistico previste dal R.R. n. 9/2016, sarebbe stato più agevole se espresso preventivamente rispetto alla presentazione delle offerte.

Infatti, per quanto attiene alle strutture semiresidenziali, l’analisi dei dati epidemiologici della ASL BA riferiti ai pazienti che già usufruiscono di tali prestazioni, nonché ai pazienti in lista d’attesa e quelli che nell’Area dell’Alta Murgia optano per strutture extraregionali (presso Matera), concorda con l’auspicio che le 3 strutture semiresidenziali individuate dalla normativa vigente per la ASL BARI, possano essere allocate presso Bari (Area Metropolitana), Monopoli (Area Sud) e Altamura (Area Nord Ovest). Si è giunti a tali opzioni per facilitare la popolazione a raggiungere le strutture in base alla viabilità.

Considerando invece che nella nota regionale viene richiesto specificatamente di scegliere in base alle sedi indicate nella stessa nota, l’unico criterio possibile è quello che potrebbe assicurare all’utenza di tutta la ASL un agevole raggiungimento delle strutture ovvero:

- 1. Putignano che rappresenta la sede più a Sud tra quelle offerte e corrisponde alla sede UOS NPIA Area Sud;*
 - 2. Bari in quanto rappresenta l’offerta più raggiungibile dai Comuni dell’Area Centrale della ASL nonché sede della UOS NPIA Area Metropolitana di Bari e del CAT Aziendale;*
 - 3. Bitritto, in quanto unica offerta che può abbracciare l’Area Nord Area Murgiana.*
- (...)”.*

Nelle more del ricevimento della documentazione integrativa, la scrivente Sezione – a causa di un disguido amministrativo – ha acquisito solo in data 11/04/2018 copia della richiesta formulata dal Comune di Binetto prot. n. 2003 del 05/05/2017, trasmessa dal medesimo Comune a mezzo Pec in pari data, inerente la richiesta di compatibilità per la realizzazione di un Centro socio educativo e riabilitativo ex art. 60 quater (art. 5 R.R. n. 9/2016) su istanza della “Solidarietà Società Cooperativa Sociale”.

Conseguentemente, con nota prot. AOO_183/6561 del 3/5/2018, la scrivente ha trasmesso una richiesta di integrazione alla ASL BA con cui ha invitato il Direttore Generale a comunicare se la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Binetto di cui sopra cambiasse o meno l’ordine di preferenza già espresso con la nota prot. 88366/1 del 5/4/2018.

Con nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018, la Direzione della ASL BA ha riscontrato la sopra citata nota regionale, precisando quanto segue:

“(…) Utilizzando il medesimo criterio, la segnalazione da parte di codesta Sezione regionale della presenza di ulteriore richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Binetto non modifica le indicazioni relative alle sedi di Bari e Putignano in quanto le stesse occupano posizioni geografiche strategiche per l’accoglienza dell’utenza.

Per quanto attiene alla precedente indicazione relativa alla sede di Bitritto, la considerazione della modesta distanza tra i due Comuni, Bitritto e Binetto, pari a 12 KM circa, nonché la loro appartenenza allo stesso territorio distrettuale, non consente di esprimere una preferenza tra queste due opzioni.

Pertanto, sulla base della nuova richiesta di parere formulata da codesta Sezione con la nota richiamata in oggetto, le indicazioni di questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle sedi di Bari e di Putignano e la individuazione di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito.”.

Con nota prot. AOO_183/157 del 7/1/2019, la scrivente Sezione, considerato che:

“

- *il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di n. 3 Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico;*
- *pertanto, fermo restando quanto indicato dalla ASL BA in relazione all'ubicazione di due dei tre centri in Bari e Putignano, e la conseguente Determina Dirigenziale n. 182 del 17/05/2018 con la quale sono stati rilasciati i pareri favorevoli in relazione alle richieste di verifica di compatibilità del Comune di Bari su istanza della ANGSA BARI e del Comune di Putignano su istanza del Consorzio Metropolis, può essere rilasciato parere positivo per una ulteriore sola delle due sopra citate richieste comunali (Bitritto e Binetto) di verifica di compatibilità;*
- *la ASL BA, con la sopradetta nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018, ha comunicato che "(...) le indicazioni di questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle sedi di Bari e di Putignano e la individuazione di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito", per cui le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Binetto e dal Comune di Bitritto in relazione alle sopra dette istanze corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;*
- *con riferimento all'integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)], ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 9/2016;*
- *il criterio (residuale) della "priorità cronologica delle istanze" di cui al punto 5) della citata D.G.R. 2037/2013, che prevede "in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale" il riconoscimento della verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre, risulta applicabile soltanto alle richieste di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della medesima Deliberazione (07/11/2013);*
- *è invece applicabile alle richieste di cui trattasi, tra l'altro, quanto previsto dai punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:*
 - "6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);*
 - 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
 - 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),*

da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;”;

- a corredo delle istanze di autorizzazione alla realizzazione delle predette strutture, sia la società Hotel San Francisco s.r.l. che la Solidarietà Società Cooperativa Sociale non hanno ottemperato a quanto previsto al sopra riportato punto 8) della DGR n. 2037/2013, e dunque non hanno specificato per quali dei parametri indicati al punto 6) della predetta D.G.R. intendessero che la struttura fosse valutata”;

atteso che **“questa Sezione, ai fini della contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità per l'autorizzazione al funzionamento/realizzazione di un Centro diurno socio educativo e riabilitativo (art. 60 quater R.R. n. 4/2007 – art. 5 R.R. n. 9/2016):**

- con nota prot. n. A00/183/3697 del 16/03/2018 indirizzata alla società Hotel San Francisco s.r.l., ha, tra l'altro, invitato il legale rappresentante della società:

“ (...) a trasmettere alla scrivente Sezione (...) la seguente documentazione:

a) (...);

b) relazione tecnica ed elaborati progettuali/planimetrie, ove:

siano illustrati tutti i requisiti strutturali previsti dall'art. 5 del R.R. n. 9/2016;

sia specificato per quali dei parametri di cui al criterio n. 6) della allegata D.G.R. n. 2037/2013 intenda che la struttura sia valutata, tra quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto “1) Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5, comma 1, lettera), punti 1. e 2.”, e tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j), del punto “2) Parametri specifici per le strutture di cui alla lett. a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali”, illustrandone nel dettaglio le caratteristiche;

(...).”;

- con nota prot. n. A00/183/8698 del 15/06/2018 indirizzata alla Solidarietà Soc. Coop. Sociale, ha invitato il legale rappresentante della Cooperativa:

“

a trasmettere alla scrivente Sezione (...) la seguente documentazione:

a) (...);

b) relazione tecnica di verifica dei parametri ex D.G.R. n. 2037/2013, ove:

sia specificato per quali dei parametri di cui al criterio n. 6) della allegata D.G.R. n. 2037/2013 intenda che la struttura sia valutata, tra quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto “1) Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall'art. 5, comma 1, lettera), punti 1. e 2.”, e tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j), del punto “2) Parametri specifici per le strutture di cui alla lett. a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali”, illustrandone nel dettaglio le caratteristiche;

sia precisato che, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione al funzionamento, codesta Società si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione di cui sopra di cui sopra, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”;

(...) **considerato che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla Società Hotel San Francisco srl e dalla Solidarietà Soc. Coop. Sociale ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, ritiene di non poter procedere, allo stato, in assenza di un sopralluogo finalizzato ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 ed alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi”,**

ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ed al Dipartimento Salute Mentale della ASL BA

“finalizzato al sopralluogo presso le strutture individuate dai predetti soggetti, con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che:

- dia atto del rispetto dei requisiti strutturali di cui al R.R. n. 9/2016, ai sensi del punto 4 della D.G.R. n. 2037/2013 (“la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione (...) e/o dei requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata (...),” e
- **consenta a questa Sezione** (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), **per ciascuno dei due progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all’attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.**

(...).”

Con nota prot. n. 27361/UORI del 30/1/2019, trasmessa a mezzo Pec il 31/1/2019, il DG della ASL BA ha inviato la “relazione conclusiva con le valutazioni richieste, derivate dai sopralluoghi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento di Salute Mentale, ciascuno per le proprie competenze”, che si allega al presente come Allegato A, e dalla quale risultano anche i punteggi attribuiti dai Dipartimenti alle due strutture ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 ed elaborati sulla base dei verbali dei sopralluoghi espletati dai medesimi Dipartimenti, anch’essi allegati al presente come Allegato B e Allegato C.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato:

- che il fabbisogno regolamentare per il territorio della ASL BA, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 5 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 1.263.820 abitanti), è di complessivi n. 63 posti utente, corrispondenti a **n. 3 Centri socio educativi** con il numero massimo previsto di n. 20 posti utente;
- che con Determina Dirigenziale n. 182 del 17/5/2018 sono stati rilasciati pareri favorevoli di compatibilità in relazione alle richieste di verifica di compatibilità del Comune di Bari su istanza dell’Associazione “ANGSA BARI” di Bari e del Comune di Putignano su istanza del “Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis” di Molfetta, e che pertanto residua n. 1 Centro Diurno socio educativo riabilitativo ex art. 60 *quater*;
- che con la sopra riportata nota prot. n. 118121/1 del 10/5/2018 la Direzione della ASL BA ha precisato quanto segue:
- “(...) Pertanto, sulla base della nuova richiesta di parere formulata da codesta Sezione con la nota richiamata in oggetto, le indicazioni di questa ASL possono essere sintetizzate con la riconferma delle sedi di Bari e di Putignano e la individuazione di una terza sede da scegliere tra Bitritto e Binetto, Comuni che risultano essere logisticamente equivalenti rispetto al territorio servito.”;
- che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037/2013 ha stabilito, al punto 6), che “in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...);
- che, pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi, quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi”;
- che applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall’esame della relazione prot. n. 27361/UORI del 30/1/2019 trasmessa dal Direttore Generale della ASL BA a mezzo

Pec in data 31/1/2019, dalla quale risultano anche i punteggi attribuiti dai Dipartimenti alle due strutture ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 (Allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale), nonché dall'esame degli ivi allegati verbali dei sopralluoghi espletati dai medesimi Dipartimenti (Allegato B e Allegato C del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale), nonché dalla documentazione agli atti, **la scrivente Sezione ha provveduto ad attribuire un punteggio di n. 15 punti al progetto presentato dalla Società Hotel San Francisco s.r.l. e di n. 9 punti al progetto presentato dalla Solidarietà Società Cooperativa Sociale**, ritenendo di non confermare il punteggio attribuito dai Dipartimenti in relazione al parametro 1d di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (dunque di considerarlo pari a "0" per entrambe le strutture) in quanto non applicabile al caso di specie, non avendo il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. previsto alcuna metratura totale minima per il Centro Diurno ex art. 60 *quater*;

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, cucina, etc.);

si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bitritto (BA) a seguito dell'istanza della Società Hotel San Francisco s.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo con n. 20 utenti dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da realizzarsi alla via Festa n. 2;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Binetto (BA) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Solidarietà Società Cooperativa Sociale per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 5 del R.R. n. 9/2016);
- di precisare che:
 - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la Società Hotel San Francisco s.r.l. di Bitritto non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l'autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Hotel San Francisco s.r.l. di Bitritto è obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell'intervento, compresi i parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima D.G.R., da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento

Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bitritto (BA) a seguito dell'istanza della Società Hotel San Francisco s.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo con n. 20 utenti dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da realizzarsi alla via Festa n. 2;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Binetto (BA) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Solidarietà Società Cooperativa Sociale per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 5 del R.R. n. 9/2016);
- di precisare che:
 - essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la Società Hotel San Francisco s.r.l. di Bitritto non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/l'autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
 - inoltre, ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Hotel San Francisco s.r.l. di Bitritto è obbligata a realizzare, a mantenere e/o a svolgere quanto previsto dalle planimetrie, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale illustrativa delle caratteristiche dell'intervento, compresi i parametri ivi indicati ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 7) della medesima D.G.R., da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Hotel San Francisco s.r.l., con sede in Via Festa n. 2, Bitritto (BA);
 - al Legale Rappresentante della Solidarietà Società Cooperativa Sociale, con sede in Strada Prov. le per Sannicandro s.n.c., Binetto (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;

- al Sindaco del Comune di Bitritto (BA);
- al Sindaco del Comune di Binetto (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 20 facciate, compreso allegati, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

All "A"

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di BARI
DIREZIONE D.S.M.

Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari

Ufficio Direzione DSM
 Prot. n. 21769/UOR 11
 Risposta foglio n. ___ del ___
 Allegati n. 4

Bari, 24 GEN. 2019

Direttore Generale ASL BA
 Dott. A. Sanguedolce

Oggetto: sopralluoghi per riscontro a nota regionale n. AOO/183/157 del 7/1/2019.

In riscontro alla nota regionale richiamata in oggetto, si relaziona quanto segue.

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e il Dipartimento di Prevenzione (DP) di questa ASL, in forma congiunta, hanno esperito le verifiche del caso presso la Struttura denominata "Hotel San Francisco s.r.l." in Bitritto nella data del 22/01/2019. Il sopralluogo presso la Struttura denominata "Solidarietà-Soc. Coop. Soc." in Binetto è stato effettuato dal DSM in data 22/1/2019 e dal DP in data 23/1/2019.

In esito alla attività di verifica di cui sopra, è emerso quanto segue.

I requisiti strutturali di cui al Reg. Reg. n. 9/2016, ai sensi del punto 4 della DGR n. 2037/2013 sono stati verificati per competenza dal DP-UOC SISP Nord. In relazione ad essi si allegano n. 2 verbali di verifica DP, n. 10 del 22/1/2019 e n. 11 del 23/1/2019 (Allegati 1 e 2); si precisa che le difformità rilevate rispetto a quanto statuito dal sopra richiamato Reg. Reg. n. 9/2016, sono riportate in grassetto.

Relativamente ai requisiti di cui al punto 6 della DGR n. 2037/2013 verificati da entrambi i Dipartimenti in riferimento agli aspetti di rispettiva competenza, le valutazioni richieste, riportate per esteso nei verbali allegati (Allegati 2, 3 e 4), sono sintetizzate nella sotto riportata Tabella sotto forma dei punteggi richiesti dalla precitata DGR.

In premessa, è opportuno segnalare due precisazioni formulate dai Responsabili delle Strutture.

- 1) Il Responsabile della Struttura Hotel San Francisco dichiara di aver presentato in Regione una relazione relativa al punto 8 DGR 2037/2013, specificando i parametri indicati al punto 6 della predetta DGR sui quali la struttura intendeva essere valutata. Copia della relazione,

[Signature]
 15

ASI Bari Protocollo N° 21769 Del 24-01-2019 -- UOR 11 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

con protocollo regionale di arrivo in data 30 marzo 2018, è allegata al verbale che costituisce allegato 3. Relativamente alla climatizzazione, presente negli ambienti comuni ma non nei laboratori, esibisce ordine di acquisto dei climatizzatori mancanti,

- 2) Il Responsabile della Struttura Solidarietà dichiara preliminarmente che la Struttura dovrà essere ristrutturata, per poter diventare fruibile, qualora venisse autorizzata dalla Regione quale Struttura semiresidenziale per pazienti autistici art. 5 Reg. Reg. n. 9/2016 – art. 60 quater R.R. n. 4/2007 (in verbale Allegato 4).


PARAMETRI	HOTEL SAN FRANCISCO	SOLIDARIETA'
1 a	1	1
1 b	2	2
1 c	0	0
1 d	4	0
1 e	2	3
1 f	Non valutabile, in assenza di idonea documentazione probatoria asseverata a firma di tecnico qualificato	Non valutabile, in assenza di idonea documentazione probatoria asseverata a firma di tecnico qualificato
2 g	2	0
2 h	3	0
2 i	3	1
2 j	2	2

Si rimette per il seguito.


Distinti saluti.


Per il Dipartimento di Salute Mentale

Dott. Domenico Semisa 

Dott. Cesare Porcelli 

Per Il Dipartimento di Prevenzione

Dott. Pasquale Drago 



All. n° 3^U

Verbale sopralluogo presso Hotel San Francisco in data 22/01/2019

Inizio lavori: ore 10,30

Il Direttore della Struttura dichiara di aver presentato in Regione una relazione relativa al punto 8 DGR 2037/2013, specificando i parametri indicati al punto 6 della predetta DGR sui quali la struttura intendeva essere valutata. Si allega copia della relazione con protocollo regionale di arrivo in data 30 marzo 2018.

Verifica parametri di cui alla DGR n. 2037 del 7/11/2013 punto 6:

Parametro 1 a:

Un pullman della SITA, che viaggia con frequenza di mezz'ora, ha una fermata a 100-150 m. dalla Struttura. Serve, tra l'altro, i Comuni di Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle.

Collegamento viario ad Altamura e Gravina tramite Statale 96 da prendersi da Modugno, che si raggiunge via S.S. 16 o mediante strada interna. Collegamento tramite S. P. 236 a Bari, che dista 5 km. Una strada interna collega a Acquaviva, Adelfia, Valenzano, Carbonara, che distano da 7 a 20 km.

Parametro 1 b:

Ampio parcheggio privato interno alla Struttura. 2 parcheggi pubblici gratuiti, uno adiacente ed uno a 20 m. di distanza.

Parametro 1 c:

Il più vicino Pronto Soccorso è presso l'Ospedale "Di Venere", che dista 7 km.

Parametro 1 d:

Considerata la superficie minima prevista dall'art. 60 del R.R. n. 04/07 pari 250 mq., la superficie netta nella disponibilità della struttura risulta pari a circa 460 mq, in incremento rispetto allo standard minimo predetto pari a circa l'84 %.

Parametro 1 e:

Gli ambienti comuni sono climatizzati, le stanze adibite a laboratori e attività riabilitative non lo sono. Il Direttore della Struttura esibisce ordine di acquisto dei climatizzatori mancanti, che verranno installati nei prossimi giorni: si allega copia.

Parametro 1 f:

non è possibile esprimersi in merito al parametro "Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili" in quanto la Direzione della struttura non è stata in grado di esibire all'atto del sopralluogo di verifica alcuna documentazione probatoria rilasciata dall'UTC del Comune di Bitritto ovvero Relazione tecnica asseverata a firma di Tecnico competente.

Parametro 2 g:

17

Struttura allocata in zona residenziale. Non c'è trasporto urbano, date le dimensioni modeste del Comune di Bitritto. Tuttavia l'amministrazione comunale, al bisogno, mette a disposizione un taxi comunale per il trasporto di disabili.

Parametro 2 h:

Ampio parcheggio interno destinato ad utenti, familiari, visitatori e dipendenti.

Parametro 2 i:

Ampio parco privato, con vasta zona verde, appartenente alla struttura, destinato alla sosta di utenti e familiari e attrezzato con campo di bocce. Gli operatori dichiarano l'attivazione, nel periodo estivo, di campi di calcetto e basket e l'apposizione di gazebo. Presente percorso multisensoriale ed organizzazione per pet-therapy.


Parametro 2 j:


Buon comfort alberghiero. 2 mezzi di trasporto della struttura, 2 Ford Transit attrezzati per disabili, dedicati alle esigenze di utenti e familiari. Gli operatori dichiarano pregresse esperienze di rapporti di convenzione con Enti del territorio per progetti personalizzati di inserimento lavorativo, e rapporti di collaborazione con strutture del territorio per lo svolgimento di attività ludiche e sportive.

Conclusione lavori ore 12.30


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Dipartimento Salute Mentale:


Dott. Domenico SEMISA 

Dott. Cesare Porcelli 

Per il Dipartimento di Prevenzione

Dott. Pasquale Drago 

Per la Struttura Hotel San Francisco:

Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lombardi Filomena Flavia 

Verbale sopralluogo presso Struttura RFI (Ferrovie dello Stato) gestita dalla Soc. Cooperativa Soc. Solidarietà in data 22/01/2019

Inizio lavori: ore 13,00

Il Coordinatore Generale dichiara preliminarmente che la Struttura dovrà essere ristrutturata, qualora venisse autorizzata dalla Regione quale Struttura semiresidenziale per pazienti autistici art. 5 Reg. Reg. n. 9/2016 – art. 60 quater R.R. n. 4/2007.

Verifica parametri di cui alla DGR n. 2037 del 7/11/2013 punto 6:

Parametro 1 a:

Adiacenza alla Stazione Ferroviaria RFI denominata Grumo Appula. Collegamento ferroviario con Bari, Acquaviva, Bitetto, Modugno, con frequenza media di un'ora. Collegamento tramite pullman, che ha fermata a circa 500 m, con Cassano, Sannicandro, Toritto, Grumo Appula, Bitetto, con frequenza media di un'ora.

Collegamento viario tramite strada interna con Grumo Appula, Cassano Murge, Sannicandro di Bari, Bitetto, Palo del Colle, Toritto. Collegamento con Altamura e Gravina tramite Statale 96 da prendersi a km 2..

Parametro 1 b:

Ampio parcheggio pubblico antistante la struttura. Assenza di parcheggio privato.

Parametro 1 c:

Il più vicino Pronto Soccorso è presso l'Ospedale "San Paolo" di Bari, che dista 17 km.

Parametro 1 d:

Non competenza del DSM.

Parametro 1 e:

Gli ambienti sono climatizzati.

Parametro 1 f:

Non competenza del DSM.

Parametro 2 g:


Allocata in zona periferica. Non c'è trasporto urbano, date le dimensioni modeste del Comune di Binetto.

Parametro 2 h:

Non vi è parcheggio pertinenziale destinato ad utenti, familiari, visitatori e dipendenti.

Parametro 2 i:

Piccolo spazio verde dedicato, adiacente alla ferrovia e alla struttura..



Parametro 2 j:

Quali utilità e servizi aggiuntivi, il Coordinatore Generale dichiara l'organizzazione di corsi di formazione open su temi inerenti i disturbi dello spettro autistico, con il patrocinio di Università di Bari, ASL Bari, ANCI Puglia, Regione Puglia, Ordine degli Assistenti Sociali, Città Metropolitana di Bari, CCSN e la collaborazione con UNINT di Roma per l'offerta di tirocinio a partecipanti a Master di Primo e Secondo Livello di formazione ABA.

Dichiara inoltre svolgimento di attività di parent training e di consulenza su richiesta delle famiglie e attività di integrazione scolastica per minori con affidamento da parte degli Ambiti di Putignano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Bitonto e Corato.

Conclusione lavori ore 14.30

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Dipartimento Salute Mentale:

Dott. Domenico SEMISA Domenico Semisa

Dott. Cesare Porcelli Cesare Porcelli

Per la Struttura Soc. Coop. Soc. Solidarietà:

Coordinatore Generale, Dott.ssa Robertaccio Antonella Robertaccio Antonella